

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA, VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMI 2 E 4 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., FINALIZZATA **ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI TIPO DEGENZA PER LA DURATA ANNI 3 (TRE), CON EVENTUALE RINNOVO DI 12 MESI, PER UN IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA PARI AD € 4.184.453,35 (IVA ESCLUSA)** per le necessità delle Aziende aderenti all'Unione di Acquisto dell'Area Aggregata n. 1: ASL VITERBO, ASL ROMA 4, ASL ROMA 5, A.O. S.Andrea, e ALS RIETI (Capolfila)

COMPOSTO DA N. 13 LOTTI INDIVISIBILI

N. DI GARA 8126598

Sommario

ART. 1 OGGETTO DELLA GARA	3
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO	4
ART. 3 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	4
ART. 4 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	9
ART. 5 UNIFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	9
ART. 6 CONFORMITA' DELLA FORNITURA.....	10
ART. 7 GESTIONE CONTRATTUA DELLE CONSEGNE	11
ART. 8 CONTROLLO QUALI/QUANTITATIVO DELLA FORNITURA	11
ART. 9 GESTIONE RESI	12
ART 10 PENALITA'	13
ART.11 DOCUMENTAZIONE TECNICA	14
ART. 12 COLLAUDO E DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO.....	14
ART. 13 GARANZI E DI ESECUZIONE E - CAUZIONE DEFINITIVA.....	15
ART. 14 ESTENSIONE CONTRATTUALE	15
ART. 15 TUTELA CONTRO AZIONE DI TERZI	16
ART. 16 ONERI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE	17

ART. 1 OGGETTO DELLA GARA

Il presente Capitolato, unitamente agli atti di gara nel loro complesso, disciplina i rapporti contrattuali derivanti dal l'espletamento di una procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espletata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro senza nuovo confronto competitivo, ex art. 54 commi 2 e 4 lett. a) del citato decreto, per l'affidamento di arredi tipo degenza, per la durata anni 3 (tre), con eventuale rinnovo di 12 mesi, per un importo triennale a base d'asta pari ad € 3.138.340,00 (Iva Esclusa), per le necessità delle Aziende aderenti all'Unione di Acquisto dell'Area Aggregata n. 1: ASL VITERBO, ASL ROMA 4, ASL ROMA 5, A.O. S. Andrea, e ALS RIETI (Capofila).

La ASL Rieti, in qualità di Capofila dell'area aggregata n. 1, è responsabile dell'aggiudicazione della procedura concorsuale aggregata di che trattasi costituita da n. 13 lotti di gara distinti, indipendenti e indivisibili.

La procedura è finalizzata a identificare un unico aggiudicatario per singolo lotto.

L'appalto è suddiviso in 13 lotti così come indicato nel presente capitolato e meglio dettagliato nell'allegato 1 al presente atto (elenco lotti).

Le caratteristiche tecniche e le quantità puramente indicative sono specificate nel presente Capitolato e nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'offerta tecnica deve essere conforme alle **caratteristiche da ritenersi indicative** che sono stabilite per ogni singolo lotto di partecipazione nel presente capitolato e nell'allegato 1, e comunque nel rispetto del principio di equi valenza di cui all'art. 68 del codice.

La procedura di gara prevede, per ciascun lotto, anche la presentazione dei listini (da presentare nell'offerta economica) e dei relativi cataloghi (da presentare nell'offerta tecnica).

Il concorrente dovrà presentare per ciascun lotto il listino completo dei prodotti offerti, dei prodotti simili e degli accessori, appartenenti alla medesima categoria merceologica del Lotto.

La percentuale di sconto sul listino, offerta dal fornitore, dovrà restare valida per tutta la durata dell'appalto.

L'esecuzione della fornitura è soggetta alle norme previste dal Bando di gara, dal Disciplinare e relativi allegati, dal presente Capitolato speciale e dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm..

Sono inoltre applicate tutte le norme contenute nel Codice civile e nelle Leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché quelle che potranno essere emanate durante la gestione della fornitura.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il rapporto contrattuale ha lo scopo di assicurare, il rifornimento regolare e sistematico dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico e relativo allegato, nelle quantità e con le frequenze imposte esclusivamente dalle esigenze delle Aziende Sanitarie che di volta in volta si manifesteranno, tramite l'emissione di appositi ordinativi di fornitura.

Pertanto, i fabbisogni individuati nel richiamato Capitolato tecnico e relativo allegato debbono intendersi **stimati in via puramente indicativa** e la Ditta contraente non potrà muovere alcuna eccezione, per ogni maggiore o minore quantità di prodotti effettivamente forniti in dipendenza delle reali necessità delle Aziende Sanitarie di cui è costituita la presente gara aggregata, nei limiti previsti della normativa vigente in materia.

La durata della fornitura dei prodotti oggetto di gara è fissata in 36 mesi più eventuale rinnovo di 12 mesi alle medesime condizioni normative ed economiche, a decorrere dalla stipula dei relativi contratti da parte di ciascuna delle Aziende aderenti alla presente area di Aggregazione fatto salvo l'esercizio da parte dell'Azienda Capofila dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente in materia.

La Stazione Appaltante, d'intesa con le Aziende Sanitarie, si riserva inoltre la facoltà di concordare esplicitamente con l'impresa contraente l'eventuale rinnovo di un anno del contratto.

È escluso il rinnovo tacito.

Alla scadenza contrattuale, la ditta fornitrice è tenuta a continuare la fornitura alle condizioni convenute per ulteriori sei mesi, ovvero per il tempo necessario all'aggiudicazione di un nuovo appalto.

ART. 3 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

I prodotti dovranno essere conformi al presente capitolato e al relativo allegato.

Per le specifiche tecniche dei prodotti si rimanda **Allegato 1 elenco lotti** nel quale sono dettagliate: le denominazioni dei prodotti richiesti, le caratteristiche tecniche, le misure in merito ad alcune delle quali è prevista una tolleranza specificata nell'apposita colonna (la tolleranza si intende sia in più che in meno) e il fabbisogno.

L'OFFERTA TECNICA DEVE RISPETTARE LE CARATTERISTICHE STABILITE PER OGNI SINGOLO LOTTO DI PARTECIPAZIONE NEL PRESENTE CAPITOLATO TECNICO E RELATIVO ALLEGATO), NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA DI CUI ALL'ART.68 DEL CODICE.

Gli arredi devono essere accompagnati da una documentazione in lingua italiana, contenente informazioni relative all'uso, alla manutenzione, alla riparazione, all'eventuale smaltimento di prodotti e metodologie più appropriati per la pulizia dei vari tipi di materiali impiegati nella loro

costruzione.

Gli arredi devono rispondere alle prescrizioni di cui al DM 22 febbraio 2011 e s.m. “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTO DI ARREDI”.

I prodotti oggetto della gara devono essere conformi a quanto previsto nel presente capitolato e nell’ allegato al presente capitolato e alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso.

Devono inoltre rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

Con riferimento alle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Gli arredi devono soddisfare tutti i requisiti pertinenti del D.M. 2 ottobre 2000 (G.U. 244 del 18 ottobre 2000) i cui contenuti (Linee guida d’uso dei videoterminali) restano in vigore, della Legge n° 123 del 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e del Decreto Legislativo n. 81 (9 aprile 2008), testo di attuazione dell’articolo 1 della Legge 123.

Gli arredi e tutti i singoli componenti degli stessi con i quali l’utente può entrare in contatto durante l’uso previsto, devono essere progettati e realizzati in modo tale da evitare lesioni fisiche o danni materiali; tale requisito è soddisfatto quando:

- La stabilità è conforme a quanto prescritto dalle normative vigenti per i vari elementi d’arredo;
- Tutti i bordi ed angoli devono essere, arrotondati e smussati; in particolar modo bordi ed angoli dei piani di lavoro devono essere arrotondati con raggio > 2 mm;
- La distanza di sicurezza tra eventuali parti mobili e regolabili deve essere progettata e realizzata in modo da minimizzare rischi di lesioni e movimenti non volontari. In particolare, la distanza tra eventuali parti mobili accessibili, deve essere < 8 mm o > 25 mm in qualsiasi posizione durante il movimento;
- Eventuali sistemi di regolazione devono essere di facile uso, posti in modo da evitare azionamenti accidentali;
- Le impugnature devono essere progettate in modo da evitare l’intrappolamento delle dita durante l’uso;
- Le estremità di eventuali componenti cavi devono essere chiuse o tappate;
- Il vetro costituente piani, ante o altre superfici con area superiore o uguale a $0,1$ m² deve essere di tipo temperato, come definite dalla UNI EN 12150 o di tipo stratificato, come definite dalla UNI EN ISO 12543;
- Possono essere utilizzate pellicole per migliorare le prestazioni delle lastre di vetro in termini di resistenza all’urto e di modalità di rottura. Tali prestazioni possono essere determinate secondo quanto previsto dalla UNI EN 12600;
- Eventuali predisposizioni per cablaggi presenti nei mobili, devono essere conformi a eventuali indicazioni della norma CEI 64-11.

Nel caso si tratti di arredi o altri componenti configurabili come Dispositivi Medici, gli stessi dovranno essere conformi a quanto dispone la direttiva europea 47/2007 e s.m.i. e di conseguenza dovranno riportare in scheda tecnica tutti gli elementi necessari per la decodificazione del dispositivo, ovvero la CND, l'eventuale numero di registrazione in Banca dati/Repertorio dei dispositivi medici e la classe di appartenenza.

Gli arredi, ove richiesto, devono poter coesistere in un unico ambiente e deve essere presente un coordinamento formale di tutti i componenti di arredo proposti in offerta.

L'Aggiudicatario deve garantire la stessa linea di arredi, accessori e tinte (coordinabili per tipologia e tonalità di colore offerte) individuate in sede di partecipazione alla gara e presenti nei listini per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

I materiali richiesti sono dettagliati, ove previsto, nell'Allegato 1 Caratteristiche tecniche del materiale.

ELEMENTI IN VETRO

Le lastre in vetro costituenti qualsiasi parte degli arredi devono essere temperate e stratificate di sicurezza secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

Tutti gli arredi realizzati con pannelli a base di legno devono appartenere alla classe E 1 di emissione di formaldeide come definita nell'appendice B della norma UNI EN 13986. Tale requisito deve essere documentato attraverso dichiarazione di conformità, redatta dal produttore con le modalità previste dalla normativa vigente in materia (D.M. 10/10/2008).

REAZIONE AL FUOCO

Tutti i materiali combustibili devono soddisfare almeno la classe 2 di reazione al fuoco di cui al D.M. 26/06/1984 e s.m.i. ed alla norma UNI 9177, ed essere corredati, ove previsto di apposita omologazione, rilasciata dal Ministero dell'Interno, che attesti il rispetto di tale requisito.

I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce devono appartenere almeno alla classe 1 di reazione al fuoco di cui al D.M. 26/06/1984 e s.m.i. ed alla norma UNI 9177, ed essere corredati, ove previsto di apposita omologazione, rilasciata dal Ministero dell'Interno, che attesti il rispetto di tale requisito.

Gli eventuali arredi imbottiti devono appartenere alla classe 1 IM di reazione al fuoco di cui al D.M. 26/06/1984 e s.m.i. ed alla norma UNI 9177, ed essere corredati, ove previsto di apposita omologazione, rilasciata dal Ministero dell'Interno, che attesti il rispetto di tale requisito.

COLORI

Gli arredi dovranno essere offerti in una gamma di almeno 3 colori diversi e, qualora disponibili, finiture tipo legno.

Le sedute imbottite dovranno essere offerte in una gamma minimo di 5 colori diversi per i

rivestimenti.

Nell'ambito dei colori offerti, è possibile richiedere al Fornitore i prodotti nei colori rispondenti alle proprie esigenze agli stessi prezzi di aggiudicazione.

OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONI E GARANZIE DEI PRODOTTI A CARICO DELLA DITTA

È obbligo dell'impresa rilasciare, contestualmente al completamento della consegna degli arredi per ciascuna fase, tutte le certificazioni di legge relative alla sicurezza degli arredi e attrezzature fornite.

I prodotti offerti devono possedere le seguenti certificazioni:

- Certificazione relativa alla reazione al fuoco come precedentemente indicato. Certificato di prova di laboratorio che individui la classe di reazione al fuoco;
- In particolare, deve essere presentata copia del certificato di omologazione del prototipo del bene offerto, ove previsto dalla normativa vigente, e dichiarazione di conformità di tale prodotto al campione omologato, manuali d'istruzione d'uso e di manutenzione in tre copie ove previsto;
- Dichiarazione di rispondenza al D.Lgs. 81/ 08 e ss.mm.ii. di parte degli arredi e precisamente: sedie, tavoli, scrivanie, letti, poltrone;
- Dichiarazione che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostanze tossiche o nocive;
- Per tavoli ed armadi deve essere prodotto apposita certificazione indicante la classe E 1 per emissione di formaldeide.

Per tutti i prodotti offerti, soggetti a marcatura CE secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 93/ 42 recepita con D.Lgs. 46 / 97 e s.m.i. sui dispositivi medici, si richiede documentazione in lingua italiana che ne attesti la conformità.

Tutti gli arredi/ attrezzature dovranno rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/08) nonché alle principali specifiche normative quali UNI EN 527-1, UNI EN 527-2, UNI EN 11190 E UNI EN 11191, CEI 64-11; con riferimento particolare a armadi, si richiede la conformità ai sensi della normativa UNI EN 14073-2.

Le sedute fornite devono possedere le certificazioni relative alla conformità alle normative UNI EN di riferimento, come da normativa vigente.

Il tessuto di rivestimento e le imbottiture devono possedere le certificazioni relative alle omologazioni previste dal D.M. 22/2/2006 e ss.mm.ii. secondo le classi di reazione al fuoco, in particolar modo devono essere accompagnate dalla copia del certificato di omologazione del prototipo del bene fornito, rilasciata dal Ministero dell'Interno e dalla dichiarazione di conformità dei beni oggetto della fornitura al campione omologato.

In sede di gara le ditte concorrenti devono presentare le suddette **dichiarazioni di conformità** possedute dai prodotti offerti.

Le certificazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme all'originale. In caso di

disponibilità della documentazione in lingua diversa da quella italiana la Ditta dovrà presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta.

LEGNO RICICLATO

Tutti gli arredi costituiti da pannelli di legno truciolare devono essere ottenuti da legno riciclato.

Il legno riciclato non deve contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata:

Elemento/ composto	mg/ kg di legno riciclato
Arsenico	25
Cadmio	50
Cromo	25
Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Cloro	1000
Fluoro	100
Pentaclorofenolo	5
Creosoto	0,5

PLASTICA

Qualora presenti, le parti di plastica di peso ≥ 50 gr, ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati di materiale sintetico, devono essere contrassegnate con un marchio di identificazione che consenta il riciclaggio in conformità alla norma UNI EN ISO 11469 “Materie Plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche”.

RIVESTIMENTI SUPERFICIALI CON PRODOTTI VERNICIANTI

I prodotti vernicianti usati per il rivestimento delle superfici non devono essere etichettati con le seguenti frasi: R45, R49, R60, R61, R62, R46, R68, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R46, R48, R50, R50 / 53, R51, R51/ 53 e R68, sulla base dei criteri di classificazione riportati nelle Direttive 67 / 548/ CE e 99 / 45/ CE, sostituite dal Regolamento CLP n. 1272/ 2008.

Il contenuto di composti organici volatili (COV) nelle vernici utilizzate nel prodotto fornito dal fabbricante non deve superare il limite del 60% in peso.

ADESIVI E COLLE

Il contenuto di COV negli adesivi pronti all'uso utilizzati per assemblare il mobile non deve superare il 10% in peso nei prodotti a base acqua e il 30% nei prodotti a base solvente.

IMBALLAGGI

Gli imballaggi devono rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e

s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

- UNI EN 13432:2002 - Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi;
- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione- Prevenzione per riduzione alla fonte;
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo;
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo.

Gli imballaggi devono essere costituiti se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica per almeno il 60%.

ART. 4 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nominato dalla ASL Rieti con determina del Direttore UOC Acquisizione e Logistica n. 1545/2020 del 3/8/2020, per assumere la responsabilità amministrativa della procedura di evidenza pubblica, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, è la Dr.ssa Loredana Casciani.

Una volta disposta l'aggiudicazione il suddetto R.U.P. trasmetterà ai competenti organi delle Aziende Sanitarie aggregate il provvedimento di aggiudicazione.

Il R.U.P. di ciascuna Azienda Sanitaria che opera in stretta correlazione con il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà individuato alla stipula del contratto nel rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di gara e nella vigente normativa.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto della A.S.L. Rieti verrà nominato nel provvedimento di aggiudicazione, con le finalità e i compiti previsti, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e dal *D.M. 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intitolato Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*.

Il Direttore dell'esecuzione assicura la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della gara d'appalto e vigila sull'osservanza contrattuale, segnalando al R.U.P. le eventuali inadempienze contrattuali della Ditta aggiudicataria al fine dell'applicazione delle penali di cui al successivo Art. 10.

ART. 5 UNIFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Qualora nelle more dell'aggiudicazione definitiva o nel corso della gestione contrattuale subentrino, a causa di circostanze legate ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lazio, processi d'acquisto centralizzati od ulteriori aggregazioni d'acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale per il rifornimento della fornitura di che trattasi, le Aziende sanitarie aggregate si riservano la facoltà di richiedere alla/e Ditte aggiudicataria/e l'adeguamento dei prezzi alle condizioni contrattuali scaturite nelle predette procedure d'acquisto, se ritenute più convenienti sia sotto il profilo economico che organizzativo, ovvero di recepire in toto gli esiti delle predette procedure di gara.

Nel caso in cui la/le aggiudicataria/e non aderisca/no a detto adeguamento, sarà facoltà delle Aziende sanitarie risolvere il contratto relativamente ai prodotti in questione, senza che l'Impresa possa avanzare diritto alcuno, tranne quanto dovuto per le prestazioni eventualmente rese.

ART. 6 CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Il materiale offerto deve essere conforme, a quanto descritto nel presente Capitolato Speciale, nei relativi Allegati e a tutti gli atti di gara.

La Ditta aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell'Ente committente, sarà tenuta inoltre all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti che potranno essere emanati in materia durante il periodo contrattuale da parte delle Autorità competenti.

Tutti i beni oggetto della presente gara dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza, robustezza, di idoneità al tipo di utilizzo ecc., previsti dalla normativa comunitaria, italiana e regionale in vigore, e nel rispetto delle norme UNI di riferimento.

Tutti i beni oggetto della presente gara devono essere coperti da garanzia *full risk* (ovvero la garanzia si intende totale, comprensiva dei pezzi di ricambio, diritto di chiamata, costo della manodopera ecc.) per un periodo non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data del collaudo/accettazione positivo degli stessi.

In tale periodo la ditta/e fornitrice/i deve provvedere gratuitamente e con il proprio personale ai lavori che si rendessero necessari per ripristinare la completa funzionalità del materiale, nel rispetto della normativa vigente in materia. L'Azienda Sanitaria è tenuta a corrispondere alla ditta fornitrice unicamente il costo dei pezzi sostituiti solo nel caso in cui venga riscontrato in contraddittorio fra le parti che i guasti o le rotture sono derivati da un utilizzo improprio da parte dell'Azienda Sanitaria stessa.

Se durante il periodo di garanzia si dovessero rilevare gravi difetti funzionali o strutturali dei prodotti forniti, il Fornitore è tenuto al ritiro immediato del prodotto e alla sostituzione del medesimo con uno nuovo, senza alcun onere, nei tempi e nelle modalità previste per i beni al paragrafo "Resi per merci non conformi" (art. 9).

La ditta fornitrice deve garantire la stessa linea di arredie/o attrezzature e accessori offerti in appalto e

presenti in catalogo e soprattutto le stesse caratteristiche tecniche per tutto il periodo di garanzia.

ART. 7 GESTIONE CONTRATTUA DELLE CONSEGNE

Per l'esecuzione della fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare il materiale oggetto della stessa con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati nei relativi Ordinativi di Fornitura.

Non sono ammessi limiti di fatturazione per l'evasione dell'ordine.

La consegna del materiale si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti le attività di trasporto, imballaggio e facchinaggio.

Contestualmente alla consegna del materiale il Fornitore dovrà consegnare un idoneo documento di trasporto, compilato nel rispetto della normativa vigente in materia, contenente l'indicazione dell'Ente appaltante, il numero dell'Ordinativo di Fornitura, il numero di lotto di produzione, l'eventuale numero d'ordine progressivo attribuito dal Fornitore all'Ordinativo di Fornitura, la data di consegna.

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta fornitrice.

In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna del materiale entro il termine essenziale di **20 (venti)** giorni lavorativi decorrenti dal giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione degli Ordinativi trasmessi, pena in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10.

Ove ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione ai destinatari e/o, ove ritenuto utile, l'Azienda Sanitaria contraente potrà concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo.

Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna del materiale nel termine di cui al punto precedente oppure non provveda alla consegna "in acconto" ove consentito, l'Azienda Sanitaria contraente a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del detto termine di consegna, potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutto o di parte del materiale non consegnato, nel rispetto della disciplina vigente in materia di procedure per la scelta del contraente, fatto salvo il diritto della medesima Azienda Sanitaria di applicare le penali di cui al richiamato articolo 10.

ART. 8 CONTROLLO QUALI/QUANTITATIVO DELLA FORNITURA

Il controllo quantitativo sul DDT indica solo una corrispondenza del numero dei colli pervenuti. La quantità è esclusivamente quella accertata, entro sette giorni dalla consegna, presso il luogo di destinazione indicato nell'ordine e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

Qualora il Responsabile della Struttura dell'Azienda Sanitaria contraente a seguito della suddetta verifica rilevasse una difformità di quantità tra i prodotti forniti e quelli richiesti con l'ordinativo di fornitura, l'Azienda Sanitaria potrà:

a) nell'ipotesi di fornitura di quantitativi maggiori rispetto a quelli richiesti, darne comunicazione al Fornitore chiedendo il ritiro dei prodotti erroneamente consegnati, che dovrà essere effettuato dal Fornitore con modalità e termini di cui al successivo articolo 9;

b) nell'ipotesi di fornitura di quantitativi inferiori a quelli richiesti, avendo il Fornitore adempiuto soltanto in parte alle obbligazioni contrattuali, richiedere al fornitore la consegna dei restanti quantitativi e, ove l'impresa non ottemperi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, applicare le penali di cui al successivo articolo 10, dandone preventiva comunicazione al Fornitore.

Qualora, il Responsabile della Struttura dell'Azienda Sanitaria contraente, rilevasse che tutti o parte dei prodotti consegnati non rispondono ai requisiti previsti dal presente Capitolato e relativi allegati, l'Azienda Sanitaria potrà:

a) richiedere, con comunicazione scritta trasmessa al Fornitore, la sostituzione dei prodotti non accettati, ponendoli a disposizione del Fornitore medesimo per il ritiro alle condizioni e termini di cui al successivo articolo 10, applicando le penali di cui al successivo articolo 10. In questo caso il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione dei prodotti non accettati entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla menzionata comunicazione, pena l'applicazione delle penali di cui al richiamato articolo 10;

b) non richiedere la sostituzione dei prodotti non accettati. In tale ipotesi, come nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro il termine di cui alla precedente lett. a), l'Azienda Sanitaria contraente potrà procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente riservandosi altresì la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto del risarcimento dei danni.

In ogni caso, qualora al momento dell'utilizzo dei prodotti forniti, l'Azienda Sanitaria contraente rilevasse vizi e difformità dei prodotti medesimi non riconoscibili in precedenza, l'Azienda Sanitaria contraente potrà richiederne la sostituzione entro il termine perentorio di cui al precedente comma 3, lett. a), ovvero la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramento dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi, o di incuria nel trasporto o trasferimento fino al magazzino.

ART. 9 GESTIONE RESI

In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati previste nel presente Capitolato, l'Azienda Sanitaria contraente metterà a disposizione del Fornitore i prodotti da ritirare nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta di ritiro e/o sostituzione degli stessi garantendo il loro

deposito presso propri locali per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla menzionata richiesta.

Ove il deposito si protragga oltre detto periodo, il Fornitore non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo per l'eventuale deterioramento dei prodotti.

In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla suddetta richiesta, l'Azienda Sanitaria contraente potrà provvedere allo smaltimento dei prodotti in deposito, addebitando le eventuali spese al Fornitore stesso.

Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione di apposita nota di credito che dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero assegnato dall'Azienda Sanitaria contraente all'ordinativo di fornitura cui la fattura stessa si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore.

ART 10 PENALITA'

Per ogni giorno solare di ritardo nelle singole consegne (anche se parziali), non imputabile alle Aziende Sanitarie ovvero a forza maggiore o caso fortuito, L'Azienda Sanitaria contraente potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 2% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Detta penale verrà applicata anche per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti.

Nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore, l'Azienda Sanitaria contraente sia costretto ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un Ordinato di Fornitura la penale, nella percentuale indicata nel precedente comma 1) sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire.

In caso di consegna del materiale non conforme alle caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato, unitamente alla richiesta di sostituzione, verrà applicata una penale pari al 10% del valore della merce non rispondente.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ad insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio del l'inadem pimento.

L'Azienda Sanitaria contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il

pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta fermo il diritto per l'Azienda Sanitaria contraente di acquistare presso altre Ditte, inclusa ove disponibile la seconda classificata in graduatoria, i prodotti di che trattasi a danno del fornitore inadempiente. In tal caso, sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggior onere e danno comunque derivanti alla Azienda resterà a carico della ditta inadempiente.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, vengano applicate **3 (tre)** penali e sia stata riscontrata un'ulteriore inadempienza, l'Azienda sanitaria contraente potrà risolvere unilateralmente il contratto.

ART.11 DOCUMENTAZIONE TECNICA

La Ditta dovrà procedere alla consegna dei fascicoli e della documentazione tecnica ritenuta, dalla Stazione Appaltante, propedeutica alla predisposizione delle attività di collaudo di cui al l'art. 12.

ART. 12 COLLAUDO E DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Le modalità di collaudo della fornitura oggetto della presente gara dovranno essere concordate con le Aziende Sanitarie e i RUP.

Il collaudo, curato in contraddittorio con i competenti organi delle Aziende Sanitarie, dovrà essere eseguito entro un massimo di 20 giorni dall'installazione e consegna definitiva delle attrezzature e degli arredi.

Il collaudo, oltre ad accertare che le attrezzature connesse sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, deve attestare che le stesse sono rispondenti alla normativa di sicurezza in vigore. A tal fine la ditta fornitrice deve produrre i seguenti documenti, pena la non accettazione della fornitura:

- certificato e/o autocertificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento;
- ove presente marcatura CE sul l'attrezzatura (o, se non possibile, sul manuale o sull'imballo); Direttiva 93/42 per i Dispositivi Medici;
- almeno 2 copie del manuale d'uso in italiano in formato cartaceo ed elettronico;
- almeno 2 copie del manuale tecnico con relativi schemi elettrici (possibilmente in italiano), per la manutenzione correttiva, preventiva e per eventuali regolazioni e/o tarature;
- eventuale dichiarazione di progettazione e realizzazione in conformità alle leggi sul la salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i.);

In occasione del collaudo sarà inoltre attestato che le apparecchiature ed attrezzature fornite sono

corredate dei manuali d'uso e della necessaria documentazione tecnica nelle forme previste dal presente capitolato.

La ditta dichiara di accettare che la fornitura sia subordinata al superamento della *Verifica di Accettazione* e della *Verifica funzionale* effettuate rispettivamente dal personale tecnico e dal personale sanitario delle Aziende o suo delegato, alle quali la Ditta stessa potrà presenziare previo contatto con i reparti interessati. Solo dopo il superamento positivo di tali prove, attestati da regolare documentazione, potrà essere sottoscritto il Verbale di Collaudo che concluderà l'iter della fornitura ed autorizzerà il pagamento degli importi stabiliti.

ART. 13 GARANZIE DI ESECUZIONE - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è tenuto a costituire a favore della ASL Rieti una garanzia fideiussoria nella misura del 10%, dell'importo complessivo di aggiudicazione di ciascun lotto con le modalità di cui all'art. 93 commi 2, 3 e 7 del medesimo Decreto.

Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2) del Cod. civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il Fornitore si impegna a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente all'eventuale rinnovo e/o proroga del rapporto contrattuale, di cui al precedente articolo.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, nascenti dall'esecuzione del contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Ente Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente Appaltante.

In conformità a quanto disposto dal comma 3) dell'art. 103 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'aggiudicazione ed il consequenziale affidamento dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria di gara.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

ART. 14 ESTENSIONE CONTRATTUALE

Nel corso della gestione contrattuale, L'Ente appaltante può chiedere, e l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Rimane escluso per l'aggiudicataria in caso di diminuzione, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo, ad ogni titolo anche risarcitorio.

La Ditta contraente, si impegna altresì a sostituire i prodotti aggiudicati, forniti o da fornire, con merce di pari valore a semplice richiesta dell'Amministrazione nei casi in cui, per motivi sopravvenuti correlati a situazioni di eccezionalità ed imprevedibilità, l'impiego dei prodotti stessi non risultasse più rispondente alle esigenze tecnico-funzionali dei servizi interessati.

Ogni eventuale modifica in corso di fornitura degli articoli offerti in sede di gara, dovrà essere preventivamente comunicata alle competenti Strutture Amministrative.

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati vengano sostituiti (cessata produzione del codice offerto, ecc) o affiancati da altri di più recente produzione, sarà facoltà dell'Ente acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo convenuto in sede di gara, ovvero rifiutarli, a suo insindacabile giudizio, qualora i nuovi prodotti vengano ritenuti non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze delle aziende sanitarie utilizzatrici.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 15 TUTELA CONTRO AZIONE DI TERZI

La Ditta aggiudicataria espressamente ed irrevocabilmente, assume a proprio carico:

- il rischio completo ed incondizionato dei danni arrecati a persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e all'esterno delle strutture dell'Ente appaltante per fatti ed attività connessi all'esecuzione del contratto, salvo che non possa essere dimostrata chiara responsabilità dell'Ente medesimo;
- ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose arrecati all'Ente appaltante o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e dei suoi collaboratori, anche se esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Ente medesimo da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi;
- l'obbligo di garantire all'Ente committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo;
- ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti di autore. Il Fornitore, di conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al

loro uso;

- l'obbligo a tenere indenne l'Ente degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

L'Appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'appalto, restando esonerata al riguardo l'Ente da ogni responsabilità.

L'Appaltatore risponde pienamente per ogni eventuale danno o infortunio a persone o cose, compresi gli operatori ed i trasportati, che possa derivare dall'uso dei mezzi o comunque nel corso dell'espletamento del servizio.

L'Appaltatore, pertanto, a copertura di tutti i rischi di cui al presente affidamento, dovrà provvedere alla stipula, per tutta la durata del contratto di apposita polizza RCT/RCO per danni a terzi del valore pari al valore posto a base di gara.

Tale polizza dovrà contenere l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia assicuratrice, ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente e dovrà, altresì, essere consegnata, in copia, all'ASL entro la data di stipula del contratto.

ART. 16 ONERI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 pubblicato sulla G.U n. 20 del 25/01 /2017 è tenuta, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, al pagamento delle spese relative alla pubblicazione sostenute dall'Ente.

Detto pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico presso la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Rieti IBAN: IT 15K 01005 146000 000000218110 specificando la causale del versamento.

L'importo dovuto da ciascuna Impresa aggiudicataria a titolo di rimborso per le predette spese, verrà quantificato sulla base del valore percentuale e derivante dal rapporto fra l'Importo complessivo aggiudicato ad ogni Impresa, e l'ammontare complessivo di aggiudicazione dell'intera gara.

Sono a carico della ditta aggiudicataria, relativamente alla fornitura oggetto della gara, ogni imposta o tassa esistente al momento dell'offerta o sopravvenuta in seguito, esclusa l'I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione committente.

Inoltre, è a carico del Fornitore ogni altro onere spesa o rischio, relativi al trasporto, al l'imballo ed al facchinaggio, nonché ai mezzi utilizzati ed al personale impiegato, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie ed agli obblighi previdenziali previsti dalla normativa vigente.

Le spese per eventuali perizie, che nel corso della fornitura l'Ente intendesse far eseguire per la verifica della rispondenza del prodotto fornito alla qualità ed alle caratteristiche contrattuali, saranno a carico della Ditta qualora non ne venisse riscontrata la rispondenza.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

L'esecuzione della fornitura deve svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara e all'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della A.S.L., assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

È fatto divieto assoluto di sospendere od interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Azienda, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla Legge a favore della contraente.

L'Impresa aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ha l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione e/o variazione nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Impresa aggiudicataria, altresì, assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs n. 165/2001 in materia di adempimenti anticorruzione.